REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in forza del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (4), la Commissione dispone ora dei poteri necessari per far osservare le regole di concorrenza nel settore dei trasporti aerei effettuati tra aeroporti di uno stesso Stato membro; che è pertanto opportuno prevedere l'adozione di esenzioni per categorie di accordi in questo settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3976/87 (5) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamento, che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a determinate categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate;

considerando che il potere di adottare queste esenzioni per categoria è stato conferito per un periodo limitato, che scade il 31 dicembre 1992, durante il quale i vettori aerei possono adeguarsi alla situazione di accresciuta concorrenza dovuta alle modifiche del sistema normativo vigente nei trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità;

considerando che l'applicarsi delle esenzioni per categoria al di là della data suddetta è giustificato dall'adozione, da parte della Comunità, di ulteriori provvedimenti volti a liberalizzare il settore dei trasporti aerei; che l'ambito delle esenzioni per categoria e le condizioni cui esse sono soggette devono essere definiti dalla Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, prendendo in considerazione i cambiamenti che si sono registrati nelle condizioni della concorrenza dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3976/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 1 il termine «internazionali» è soppresso.

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione può in particolare adottare regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti:

— programmazione in comune e coordinamento degli orari di volo;

— consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci sui servizi aerei di linea;

— accordi di gestione in comune di servizi aerei di linea di nuova istituzione e di scarsa densità;

— ripartizione delle bande orarie negli aeroporti e programmazione degli orari; le Commissione provvederà a garantire la concordanza delle suddette norme con il codice di condotta adottato dal Consiglio;

— acquisto, sviluppo e utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni ed il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo; la Commissione provvederà a garantire la concordanza delle suddette norme con il codice di condotta adottato dal Consiglio.»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

I regolamenti adottati a norma dell'articolo 2 restano in vigore per un periodo determinato.

(1) GU n. C 225 del 30. 8. 1991, pag. 10.
(2) Parere reso l'11 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 13.
(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2344/90 (GU n. L 217 dell'11. 8. 1990, pag. 15).

Detti regolamenti possono essere abrogati o modificati quando le circostanze si siano modificate relativamente ad uno dei fattori che ne hanno determinato l'adozione; in tal caso viene stabilito un periodo entro il quale dovranno essere modificati gli accordi e le pratiche concordate ai quali il regolamento precedente era applicabile prima dell'abrogazione o della modifica.»

4) L'articolo 8 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE